

# SCHEMA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO SPERIMENTALE DI RESIDENZIALITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ

Il giorno ....., presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio–Brianza, tra:

l'Azienda speciale consortile Consorzio Desio-Brianza (CF: 91005610158-P.IVA 00988950960) rappresentata da ....., nato a ..... (MB) il ....., CF ..... domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede aziendale in Via Lombardia 59 - 20832 Desio (MB),

e

.....(di seguito Soggetto Partner), .....

in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Impresa /Associazione Temporanea di Impresa (se applicabile), come da atto costitutivo depositato agli atti, composto dai mandanti:

.....  
.....  
.....  
.....

## Premesso che

- La co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs 267/2000 e D.M. 72/2021
- L'Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio–Brianza Codebri, d'ora in poi Codebri, ente strumentale dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio, in qualità di Amministrazione Procedente, ha pubblicato in data XXX l' "Avviso manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore per la co-progettazione e realizzazione di un progetto sperimentale di residenzialità per persone con disabilità"
- Il/i soggetti/i ..... è/sono stato/i ammesso/i alla fase di co-progettazione, con atto del .....
- Codebri ha dato avvio al Tavolo di co-progettazione, i cui lavori si sono conclusi il ..... con contestuale approvazione del progetto da parte dei componenti del suddetto Tavolo, come da verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

## Art. 1 Accettazione dei termini in premessa

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il Soggetto Partner dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

## Art. 2 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Partner, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Impresa /Associazione Temporanea di Impresa (se applicabile) e le mandanti da lui rappresentate, si obbligano a eseguire le attività previste dal "Progetto sperimentale di residenzialità per persone con disabilità", approvato al termine del Tavolo di co-progettazione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla coprogettazione e secondo le specifiche contenute nella proposta progettuale approvata al termine del tavolo di coprogettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.

## Art. 3 Durata

La presente convenzione si intende valida per il periodo dal ..... al ..... (triennio). Alla data finale si intenderà risolta, esclusa ogni proroga tacita, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Ogni qualvolta, entro tale data, venga riattivato il Tavolo di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato.

Codebri ha la facoltà, per una volta, di rinnovarne la durata per un massimo di ulteriori tre anni alle medesime condizioni contrattuali, con stipula di apposita proroga.

#### **Art. 4 Impegni e compiti dell'amministrazione procedente**

Codebri, in qualità di Amministrazione procedente:

- si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- attiva un costante confronto con il Soggetto Partner, attraverso la figura del Coordinatore di progetto specificatamente individuata;
- informa il Soggetto Partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- verifica che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione;
- effettua il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- valuta eventuali modifiche/integrazioni e si riserva di chiedere al Soggetto Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio,
- esamina la rendicontazione contabile finale, valutando l'ammissibilità delle spese al fine dell'erogazione dei contributi dovuti;
- eroga eventuali contributi al Soggetto Partner secondo le modalità da concordare;

#### **Art. 5 Impegni e compiti del soggetto partner**

Il ....., in qualità di Soggetto Partner:

- si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- attiva un costante confronto con Codebri, attraverso la figura del Coordinatore/referente di progetto specificatamente individuata, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto;
- informa Codebri di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- assume la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente il progetto, il budget o la rendicontazione in relazione agli altri soggetti mandanti la RTI/ATS;
- nel caso ravvisi necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto si impegna a sottoporle formalmente a Codebri, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o variazioni di responsabilità delle attività tra partner; le eventuali richieste devono essere debitamente motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta. Codebri si riserva di valutare le modifiche richieste entro 15 gg, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo la riattivazione del Tavolo di co-progettazione,
- è responsabile del monitoraggio quali-quantitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati a Codebri, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
- raccoglie e invia a Codebri i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto, relativamente alla propria attività e a quella degli altri soggetti mandanti la RTI/ATS;
- si impegna a provvedere, entro 30 gg lavorativi dal ricevimento di eventuali contributi da parte del Codebri, al versamento delle quote percentuali spettanti agli altri soggetti mandanti della RTI/ATS;
- è interamente responsabile della correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle spese proprie e delle mandanti che rappresenta;
- è tenuto a conservare copia di tutta la documentazione inviata, sia propria, sia delle mandanti che rappresenta;
- è tenuto a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli operatori responsabili del progetto di Codebri possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse; tale obbligo è esteso anche alle mandanti che Esso rappresenta;
- è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, nonché i limiti e le regole previsti dalla presente Convenzione.

#### **Art. 6 Valutazione di impatto sociale**

In accordo con quanto previsto dal progetto definito e approvato dal Tavolo di co-progettazione, il Soggetto Partner è responsabile della conduzione delle attività di valutazione d'impatto sociale, attraverso un esperto interno alla Raggruppamento Temporaneo di Impresa / Associazione Temporanea di Scopo o un consulente esterno appositamente incaricato.

Gli esiti della valutazione di impatto saranno oggetto di confronto e discussione con Codebri, nonché con il Comune aderente al progetto e partecipante al Tavolo di co-progettazione.

#### **Art. 7 Valore stimato del progetto e Co-finanziamento**

Codebri metterà a disposizione del progetto l'immobile sito in via Cesare Battisti 27 sito a Cesano Maderno, il cui valore d'uso è stimato in euro 12.000,00 annui, al fine di garantire l'attivazione di un progetto sperimentale di formazione alla vita autonoma di persone con disabilità e di sollievo programmato per i familiari. Il progetto innovativo e sperimentale dovrà prevedere la combinazione e l'integrazione di risorse diversificate come indicato nel progetto di massima alla voce *Quadro delle risorse*.

Per la realizzazione delle attività progettuali il Soggetto Partner si impegna a corrispondere una quota di co-finanziamento conformemente al progetto e relativo piano finanziario approvato al termine del Tavolo di Co-progettazione.

#### **Art. 8 Rendicontazione delle attività**

Il Soggetto Partner si impegna a presentare, con cadenza semestrale il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate a quota di co-finanziamento.

#### **Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Soggetto Partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. Al proposito l'appaltatore ha presentato dichiarazione depositata agli atti.

#### **Art. 10 Responsabilità del soggetto partner**

**Personale Impiegato:** nell'esecuzione della presente convenzione, il Soggetto Partner e le mandanti da lui rappresentate s'impegnano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi in vigore, o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative e a erogare il servizio con personale specializzato, utilizzando la competenza tecnica e metodologica necessaria all'applicazione delle mansioni individuate e a garantire il buon funzionamento del progetto, nonché figure professionali qualificate per titoli e livello contrattuale.

**Obblighi di riservatezza:** il Soggetto Partner e le mandanti che esso rappresenta hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Il Soggetto Partner e le mandanti che esso rappresenta sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Codebri ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che Soggetto Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

Il Soggetto Partner risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori impiegati da esso stesso o dagli enti mandanti che rappresenta.

**Obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori:** con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Soggetto Partner e le mandanti da lui rappresentate si assumono ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per il Consorzio Desio-Brianza asc per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.

Il Soggetto Partner e le mandanti da lui rappresentate dovranno mostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di

sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovranno trasmettere a Consorzio Desio-Brianza, entro 30 giorni dall'avvio del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica o di altre patologie sanitarie incidenti sull'igiene e la salute pubblica Il SOGGETTO PARTNER e i partner mandanti che esso rappresenta dovranno adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari per i suddetti casi al fine di tutelare gli operatori coinvolti e i beneficiari.

#### **Art. 11 Adesione a modello organizzativo ex d.l. 231/01**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01, il SOGGETTO PARTNER e le mandanti da lui rappresentate dichiarano di essere a conoscenza che l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" si è dotata di un Modello Organizzativo e di un Codice Etico volti ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell'interesse dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" tengano comportamenti conformi ai principi di correttezza e di trasparenza nella gestione degli affari aziendali. Ai fini di cui sopra, il Soggetto Partner e le mandanti sono tenuti a prendere visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico pubblicati sul sito internet [www.consorziodesiobrianza.it](http://www.consorziodesiobrianza.it) sezione "Amministrazione Trasparente", nonché a conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/1/2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190 del 6/11/2012 per quanto applicabile.

#### **Art. 12 Garanzie contrattuali**

Qualsiasi responsabilità civile per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, è interamente a carico del Soggetto Partner.

A tal fine il Soggetto Partner, anche per nome e per conto delle mandanti rappresentate, ha stipulato polizza di assicurazione n. .... rilasciata da ..... con i massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) definiti al termine del tavolo di co-progettazione.

La previsione di importo e di percentuali di scoperto o di franchigia e le relative condizioni non sono opponibili a Codebri.

#### **Art. 13 Riapertura della coprogettazione - revisione della convenzione**

L'ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Partner e alle mandanti da lui rappresentate la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto e di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto definitivo,.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal partner se non sia stata concordata con l'ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 14 Informativa in materia di privacy**

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione del progetto. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del

trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è Codebri. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale e Legale Rappresentante – Via Lombardia n. 59 – 20832 Desio (MB)

#### **Art. 15 Attività di controllo e indirizzo**

In merito alla realizzazione di quanto richiesto, sono riconosciute a Codebri, in quanto Amministrazione procedente, facoltà di controllo e di indirizzo, compresa la possibilità di rescindere la convenzione nel caso vengano accertate violazioni alle suddette indicazioni.

#### **Art. 16 Inadempienze e risoluzione per inadempimento**

Qualora rilevino violazioni o irregolarità dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione, Codebri può contestare al soggetto attuatore l'inadempienza, assegnando un tempo congruo per porre i necessari correttivi.

È facoltà del Codebri risolvere la presente convenzione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dell'applicazione del contratto nazionale di riferimento (CCNL cooperative sociali), delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, delle clausole stabilite nel percorso di co-progettazione, nonché degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- inosservanza della normativa inerente il D.Lgs. 231/01 ("Responsabilità amministrativa per reato degli enti") e di quanto conseguentemente previsto da Codebri nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato.

Al Soggetto Partner spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. L'esecuzione in danno non esimerà il partner dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

#### **Art. 17 Oneri e spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge.

#### **Art. 18 Gestione delle controversie**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leggi e alle altre disposizioni vigenti in materia. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

#### **Art. 19 Disposizioni finali**

La presente convenzione è da intendersi impegnativo per ..... e per Codebri dal momento della sua sottoscrizione. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) saranno - in caso d'uso - a carico del Soggetto Partner.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.